BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):
In sede legislativa . . . . . *Pag.* 1
RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » 2

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 13 OTTOBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Guidi, Mannironi, Romeo, Breganze, Tenaglia, del relatore Bova e del Sottosegratario di Stato Misasi, approva, con alcune modifiche di carattere formale gli articoli 8 (circoscrizioni territoriali, personalità giuridica), 9 (composizione del consiglio del collegio), 10 (cariche del collegio), 11 (attribuzioni del Presidente), 12 (attribuzioni del consiglio), 14 (decadenza della carica di membro del consiglio), 16 (scioglimento del consiglio), 17 (collegio dei revisori dei conti), 18 (assemblea per l'approvazione dei conti), 20 (assemblea straordinaria), 21 (assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti) limitatamente al primo ed all'ultimo comma con l'aggiunta della specificazione che il voto è personale, diretto e segreto, 28 (costituzione di nuovi collegi) limitatamente al primo comma, 29 (fusione di collegi), 30 (collegio nazionale), 31 (consiglio del collegio nazionale), 32 (cariche del consiglio del collegio nazionale), 33 (attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale), 34 (attribuzioni del consiglio nazionale), 35 (elezione del consiglio del collegio nazionale) con esclusione della seconda parte del secondo comma e dei due ultimi comma, 36 (incompatibilità dei membri del consiglio nazionale) limitatamente al primo comma, 38 (comunicazioni delle decisioni), 39 (contenuto dell'albo e dell'elenco speciale), 41 (requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale), 43 (iscrizione e rigetto della domanda). 44 (divieto della iscrizione in più albi o elenchi e trasferimenti) limitatamente ai commi primo e terzo, 47 (cancellazione dall'albo e dall'elenco, sospensione per morosità), 48 (reiscrizione), 49 (comunicazioni delle deliberazioni del consiglio), 50 (responsabilità disciplinare), 51 (sanzioni disciplinari), 52 (avvertimento), 53 (censura) con la soppressione della seconda parte del secondo comma, 54 (sospensione dell'esercizio professionale e sospensione cautelare), 55 (radiazione), 56 (rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale), 57 (fatti costituenti reato), 58 (prescrizione), 59 (competenza), 60 (apertura del procedimento disciplinare) limitatamente ai primi tre comma, 61 (svolgimento del procedimento disciplinare), 62 (notificazione del-

le decisioni), 63 (astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio), 64 (astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale), 65 (esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione), 66 (reiscrizione dei radiati), 67 (ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio, nonché in materia elettorale e disciplinare), 68 (poteri del consiglio del collegio nazionale), 69 (contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale), 70 (irricevibilità del ricorso), 71 (presentazione o notificazione del ricorso) limitatamente alla prima parte del primo comma, 73 (esame del ricorso), 74 (decisione del ricorso), 78 (ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale), 79 (determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese), 82 (restituzione di atti e documenti), 84 (riscossione dei contributi), 85 (personale del collegio nazionale e dei collegi locali), 86 (già abilitati all'esercizio professionale) con l'aggiunta di un secondo comma proposto dal deputato Tenaglia, così formulato:

« Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento) e da scuole o istituti similari, i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni, attività professionale anche dipendente ».

L'articolo 87, sull'entrata in vigore del disegno di legge, viene sostituito con il seguente:

« Il Governo della Repubblica provvede nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge all'emanazione del regolamento di esecuzione ».

Tutti gli articoli e le parti di articoli del disegno di legge non approvati dalla Commissione si intendono rinviati all'esame del Governo perché siano compresi nelle norme regolamentari che il Governo stesso è autorizzato ad emanare.

Il Presidente, quindi, si riserva il coordinamento del testo e rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (4352) — Relatore: Bonaiti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.